(N. 297)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1953

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 luglio 1910, n. 455, furono istituiti gli Ordini delle professioni sanitarie (medici-chirurghi, farmacisti e veterinari).

L'articolo 6 di detta legge disponeva che le elezioni per la nomina dei Consigli direttivi degli Ordini stessi dovevano aver luogo al principio di ogni biennio.

Successivamente con l'articolo 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, relativo alla riforma degli ordinamenti sanitari il periodo di durata in carica dei Consigli degli Ordini sanitari venne elevato da due a tre anni oltre che per un motivo di ordine economico, in quanto il rinnovo delle cariche sociali entro breve termine importava sensibili aggravi finnaziari per gli Ordini, anche e sopratutto perchè in effetti due anni non rappresentavano un termine congruo per poter realizzare un completo programma di lavoro.

Caduto l'ordinamento sindacale fascista nel quale erano stati incorporati gli ordini professionali, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, si provvide alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie sulla base della vecchia legge 1910 e venne mantenuto il periodo di due anni di durata in carica dei Consigli direttivi senza tener conto della cennata modifica apportata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Poichè tuttora sussistono le ragioni che indussero a suo tempo il legislatore ad elevare a tre anni la permanenza in carica dei Consigli direttivi degli Ordini sanitari, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e le altre Federazioni interessate hanno formulato voti perchè venga ripristinato il suddetto periodo di tre anni.

Considerato però che sono allo studio altre proposte di modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e nel relativo regolamento di esecuzione 5 aprile 1950, n. 221, nelle more che vengano predisposti i relativi provvedimenti, si è ritenuto opportuno proporre in analogia anche a quanto già disposto nei confronti degli Ordini degli avvocati e procuratori con la legge 11 marzo 1953,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

n. 92, l'unito disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1954 la durata delle funzioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti e dei Collegi delle ostetriche che eletti al principio del 1952 o successivamente scadono il 31 dicembre 1953.

Con lo stesso disegno di legge si prevede la scadenza alla predetta data del 31 dicembre 1954 anche dei Consigli direttivi che venissero eventualmente eletti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954.

Il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza, data l'imminente scadenza dei termini da prorogare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1954.